

**ALLEGATO B alla Dgr n. 780 del 21 maggio 2013**

pag. 1/5

**VADEMECUM: INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE****INIZIALE DELLE IPAB**

Il presente *VADEMECUM* è stato redatto sulla base del regolamento di contabilità di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale del 23 novembre 2012, n. 43: “*Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria*”, al fine di agevolare il processo di redazione dello stato patrimoniale iniziale della nuova contabilità economico-patrimoniale.

**1. PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE**

Le assunzioni contabili, le clausole generali e i principi generali per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli espressamente richiamati ed esplicitati dall'art. 2423 e seguenti del codice civile, dal principio contabile n. 1 per gli Enti non profit e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC), a cui si fa esplicito rimando.

I principi contabili esprimono le procedure e i metodi di applicazione che individuano i fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.

Di seguito si riportano, sinteticamente, i principi e i postulati da seguire per la redazione della situazione iniziale (si veda Principio Contabile OIC n. 11):

1. competenza economica,
2. veridicità,
3. comprensibilità (chiarezza),
4. utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell'informazione,
5. imparzialità (neutralità),
6. significatività (rilevanza),
7. prudenza,
8. prevalenza della sostanza sulla forma,
9. comprensibilità e coerenza,
10. verificabilità,

11. annualità,
12. principio del costo come criterio base delle valutazioni,
13. continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione.

## **2. SCHEMA DELLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE**

Lo schema dello stato patrimoniale iniziale è quello previsto dall'allegato n. 9 del regolamento di contabilità.

## **3. CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE INIZIALE**

I criteri di valutazione per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli statuiti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali redatti dall'OIC, a cui si fa esplicito rimando.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali criteri di valutazione e le deroghe da applicare solo per la redazione dello stato patrimoniale iniziale.

### **Beni immobili strumentali indisponibili acquistati da terzi**

Tali beni sono valutati al costo di acquisto o costruzione, maggiorato dei costi accessori.

I valori così determinati sono maggiorati delle spese incrementative nella misura risultante dalla relativa documentazione.

Se manca la documentazione del costo, si assume il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, alla data dello stato patrimoniale iniziale.

### **Beni immobili strumentali indisponibili pervenuti a titolo gratuito**

Tali beni sono valutati al valore desumibile dal relativo atto di trasferimento.

I valori così determinati sono maggiorati delle spese incrementative nella misura risultante dalla relativa documentazione.

Se manca la documentazione del costo, si assume il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, alla data dello stato patrimoniale iniziale.

### **Beni immobili strumentali indisponibili costruiti in economia o in appalto**

Tali beni sono valutati in base al costo di costruzione, che comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene, oltre ad altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di costruzione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della costruzione.

Se manca la documentazione del costo, si assume il valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali, alla data dello stato patrimoniale iniziale.

### **Beni immobili non strumentali disponibili**

Tali beni sono valutati con gli stessi criteri previsti per i beni immobili strumentali.

Tali beni non sono soggetti ad ammortamento, tranne il caso previsto dal principio contabile OIC 16 D.XI, paragrafo 5.

**Terreni**

Per i terreni su cui insistono i fabbricati, il valore del terreno va scorporato da quello del fabbricato (OIC 16 D.XVI, paragrafo 7). Si assume, come valore iniziale del terreno, se non separatamente determinabile dalla documentazione in possesso dell'IPAB, l'importo pari al 20% del valore del fabbricato. Nel caso in cui la valutazione del fabbricato non contenga anche il valore del terreno, si assume il 20% del valore del fabbricato determinato secondo la normativa fiscale per i tributi locali, alla data dello stato patrimoniale iniziale.

**Beni mobili strumentali**

Tali beni sono valutati in base al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori.

I valori così determinati sono maggiorati delle spese incrementative, nella misura risultante dalla relativa documentazione.

Se manca la documentazione del costo, si assume il presumibile valore di mercato, alla data dello stato patrimoniale iniziale.

**Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate in base al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori.

**Ammortamento**

Il costo dei beni strumentali di ogni provenienza, sia immateriali che materiali, acquisiti a titolo gratuito o oneroso, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in base alla vita utile stimata.

Ai fini di semplificare il lavoro di ricostruzione dei fondi di ammortamento iniziale si assumono le percentuali di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 – Gruppo XXII – Attività non precedentemente specificate – 2. Altre attività.

Nello stato patrimoniale iniziale, il fondo ammortamento dei beni mobili ed immobili strumentali è determinato in misura pari alla somma delle quote di ammortamento dalla data di acquisizione alla data dello stato patrimoniale iniziale.

I terreni, compresi quelli su cui insistono i fabbricati, le immobilizzazioni in corso e gli acconti non sono soggetti ad ammortamento.

**Contributi in conto capitale**

Per le immobilizzazioni per le quali si è ricevuto un contributo specifico ai fini dell'acquisizione o la costruzione, deve essere ricostruito il valore del contributo residuo alla data dello stato patrimoniale iniziale, secondo uno dei metodi raccomandati dal principio contabile OIC n. 16, lettera F.

**Titoli**

I titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori.

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutati al costo di acquisto o, se minore, al valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

**Partecipazioni**

Le partecipazioni in imprese controllate/collegate o in altre imprese sono valutate secondo i criteri di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

**Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo**

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori, o, se minore, al valore desumibile dall'andamento del mercato. In alternativa possono essere valutati con il metodo di cui all'art. 2426, comma 1, punto 12 del codice civile.

Il costo dei beni fungibili è determinato secondo uno dei metodi di cui all'art. 2426, comma 1, n. 10, del codice civile. Nel caso in cui la valutazione non si discosti in misura apprezzabile dal metodo "*primo entrato, primo uscito*", il costo dei beni fungibili può essere determinato secondo il criterio dell'ultimo costo di acquisto.

**Crediti**

I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

**Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.

**Ratei e risconti attivi**

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi (ratei attivi) ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi (risconti attivi).

Possono essere iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi di competenza di due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

La registrazione dei ratei e risconti deve essere fatta mediante la ripartizione del provento o dell'onere al fine di attribuirne la quota-parte al rispettivo esercizio di competenza; il periodo di competenza viene generalmente individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio e da questa data fino al termine degli effetti medesimi.

**Mutui passivi e finanziamenti**

I mutui passivi e i finanziamenti rappresentano dei debiti per operazioni di finanziamento. Vanno valutati al valore nominale residuo alla data dello stato patrimoniale iniziale, al netto delle quote di interessi.

**Debiti**

Tutti i debiti, compresi i depositi cauzionali, sono valutati al valore nominale.

**Fondi rischi e oneri**

I fondi per rischi e oneri sono determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 2424 *bis*, comma 3, del codice civile.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali risulti indeterminato o l'ammontare o la data di sopravvenienza, alla data dello stato patrimoniale iniziale.

Sono vietati accantonamenti per rischi ed oneri generici (OIC 19 C.VI, lettera g)

**Ratei e risconti passivi**

Valgono per i ratei e risconti passivi i concetti espressi in precedenza per quelli attivi, con l'avvertenza che per rateo passivo si intende un costo di competenza dell'esercizio, che si manifesterà nei futuri esercizi e per risconto passivo un ricavo di competenza di esercizi futuri, che si è manifestato nell'esercizio in corso.

Le ferie maturate e non godute dal personale dipendente, comprensive di tutti gli oneri accessori, sono contabilizzate nello stato patrimoniale iniziale tra gli altri debiti (voce D 9 dell'allegato 9).

**Residui attivi e passivi**

I residui attivi e passivi sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale rispettivamente tra le attività e le passività o nei conti d'ordine, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali formulati dall'OIC.

**Conti d'ordine**

I conti d'ordine rappresentano un'informazione complementare a quella patrimoniale e non influiscono sull'entità delle attività, delle passività e del patrimonio netto e tanto meno sul conto economico.

In tali conti sono esposti i rischi e gli impegni assunti dalle Ipab verso terzi e i beni di terzi di cui l'ente ha la disponibilità ma non la proprietà.

**Partite di giro**

Trattasi per la maggior parte di operazioni che sono contemporaneamente e per lo stesso valore voci di debito o di credito (ritenute fiscali, cauzioni ospiti, ecc.)

Tali voci vanno inserite rispettivamente nell'attivo o nel passivo dello stato patrimoniale iniziale a seconda che rappresentino voci di credito o debito e valutate secondo i criteri sopra riportati.

**Patrimonio netto iniziale**

Il patrimonio netto iniziale è determinato dalla differenza tra le attività e le passività, così come sopra valutate, e sulla base dello schema di cui all'allegato 9 del regolamento di contabilità.